



Decreto n. 401 Anno 2020

Prot. 50883 del 26 marzo 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1 comma 1 lett. g) che prevede: "Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, gli articoli 23, 24, 25, 39, 63 e 87;

Avuto riguardo, in particolare, di quanto previsto all'art. 87 succitato in base al quale "il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni" e, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le pubbliche amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva; salvo prevedere, motivatamente, come ultima misura, l'esenzione dal servizio del personale dipendente;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che conferma, per le pubbliche amministrazioni quanto previsto dall'articolo 87 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 ed estende l'efficacia delle nuove misure restrittive fino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto rettorale n. 425 del 24 marzo 2020, in cui si prevede al punto 20) che “Tutta l'ordinaria attività dell'amministrazione sarà svolta nel rispetto delle previsioni dell'art 87 del Decreto Legge 18/2020 secondo i piani che saranno formulati all'interno delle strutture nel quadro delle disposizioni di riferimento generale regolate con Decreto del Direttore Generale, sentite le Organizzazioni Sindacali”;

Richiamati i precedenti decreti dirigenziali n. 344 del 9 marzo e 354 del 12 marzo 2020;

Richiamata la nota del Dirigente Area risorse umane del 13 marzo 2020 relativa alla regolazione delle presenze del personale tecnico amministrativo in applicazione dei suddetti decreti dirigenziali;

Ritenuto opportuno, in adesione al suddetto Decreto rettorale, dare disposizioni di riferimento generale, coerenti e coordinate con i precedenti provvedimenti dirigenziali, aventi efficacia fino al 30 aprile 2020, fatte salve successive modifiche, con la finalità di mantenere una cornice di riferimento unitaria atta a garantire, nel suo complesso, l'auspicata minimizzazione degli spostamenti fisici, l'ottimizzazione degli strumenti di lavoro a distanza, la garanzia dello svolgimento dei servizi minimi essenziali con l'adozione delle misure per il distanziamento sociale da adottare comunque anche nelle ipotesi in cui il personale a ciò autorizzato debba gestire in presenza nelle sedi ciò che non può essere erogato a distanza;

Richiamato allo scopo quanto già disposto con proprio Decreto n. 354 del 20 marzo 2020 in relazione alla definizione dei servizi essenziali ed indifferibili e a quelli da svolgere eventualmente in presenza, previa autorizzazione;

Dato atto di aver informato, in data 23 marzo 2020, del contenuto del presente provvedimento le Organizzazioni Sindacali;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

DECRETA

1) di confermare quanto disposto con proprio Decreto n. 354 del 20 marzo 2020 punto 4), in relazione all'individuazione dei servizi essenziali e di quelli indifferibili da svolgersi in presenza fisica, previa autorizzazione, nei casi in cui la prestazione indifferibile non sia eseguibile da remoto; ai servizi essenziali già individuati si aggiunge la prestazione resa dal personale strutturato adibito ai servizi di portineria; esso deve infatti garantire l'apertura e la chiusura delle sedi ove è abitualmente impiegato nel rispetto del nuovo orario in vigore dal 25 marzo 2020;

2) di confermare altresì, fino al 3 aprile 2020, le misure disposte con i decreti dirigenziali richiamati in premessa e in particolare:

- la lett. J) del D.D. 354, in cui si prevede che, secondo la turnazione stabilita dal responsabile di struttura per lo svolgimento esclusivo delle attività indifferibili o di supporto a servizi essenziali, il piano di servizio delle aree/strutture dell'Ateneo dovrà comunque prevedere per ciascun dipendente la fruizione di n. 5 giorni di ferie datoriali da utilizzare nel periodo 16 marzo - 3 aprile, a valere sullo stesso numero di ferie obbligatorie già concordate per la chiusura programmata di Ateneo nei giorni dal 10 al 14 agosto 2020.

Si specifica allo scopo quanto segue:

- i 5 giorni di ferie datoriali già programmati saranno contabilizzati a valere sulle ferie pregresse e riproporzionate secondo la disciplina già in atto per i casi particolari (part-time verticali, nuove assunzioni, personale che dovesse interrompere il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre 2020);
- il personale con regime di part-time verticale riduce proporzionalmente i 5 giorni di ferie datoriali, secondo il seguente schema: 4 giorni, per part-time all'83,33%; 3 giorni, per part-time al 66,66%; 2 giorni, per part-time al 50%; 1 giorno, per part-time al 33,33%;
- il personale a tempo determinato, il personale assunto successivamente al 1 gennaio 2020 nonché il personale che dovesse interrompere il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre 2020 potrà ridurre i 5 giorni di ferie datoriali proporzionalmente alla frazione di effettivo servizio nell'anno 2020, con arrotondamento per difetto;
- saranno comunque esaminati, caso per caso, eventuali situazioni di personale neoassunto o a tempo determinato con un numero insufficiente di ferie residue alla data del 12 marzo 2020;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

3) dal 6 aprile e per le successive settimane fino al 30 aprile, per tutto il personale tecnico-amministrativo, ad esclusione dei tecnici in afferenza assistenziale, l'ordinario svolgimento delle attività da organizzare da parte dei Responsabili con piani di lavoro settimanali, osserva come previsione generale l'attribuzione di 5 giorni di lavoro agile/telelavoro; la modalità di lavoro a distanza deve essere pertanto favorita ed implementata anche attraverso la stesura di programmi a valenza progettuale;

4) al fine di mantenere coesione e sviluppo paritario dei contesti lavorativi, la suddetta previsione generale è armonizzata dalle seguenti specificazioni:

- il piano di lavoro settimanale, costruito d'intesa fra i Responsabili e il personale avuto riguardo al rispetto dei principi di equità e parità di trattamento, alle singole posizioni soggettive e alle esigenze di servizio, dovrà prevedere:

a. l'erogazione per tutti di 1 giorno alla settimana di formazione a distanza; i programmi saranno messi a disposizione dall'amministrazione e comunicati con separata nota;

b. la fruizione nel periodo suddetto:

- delle ore autorizzate a recupero da fruire entro il 31 marzo; per il maggior beneficio il termine è prorogato al 30 Aprile e la fruizione può avvenire a giornata intera;

- delle ore di flessibilità in eccedenza da fruire entro il 31 marzo; per il maggior beneficio il termine di fruizione è prorogato al 30 aprile; in deroga alla previsione di cui all'art. 8, comma 3, del vigente regolamento concernente l'orario di lavoro, l'esubero eccedente le 10 ore può essere fruito anche a giornata intera;

c. la possibilità, per i dipendenti che abbiano firmato l'accordo transattivo e che ne facciano richiesta, di fruire delle ore di flessibilità individuali già congelate al 31 dicembre 2015 ivi riconosciute;

d. è inoltre raccomandata la fruizione nel medesimo periodo 6-30 aprile di quei giorni di ferie residue degli anni precedenti che secondo la prassi vengono programmate in coincidenza del periodo pasquale;

e. tenuto conto dell'emergenza in atto, è altresì richiesto di riprogrammare la fruizione di ferie non fruite degli anni 2018 e precedenti per tutto il semestre successivo (maggio-ottobre 2020). Al fine di agevolare la ripresa ordinaria delle attività e valorizzare la massima presenza nelle sedi del maggior numero possibile di personale in servizio attivo a quel momento, il termine per la



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

fruizione delle ferie residue del 2018, già fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

5) è fatta salva la possibilità per gli aventi diritto di richiedere i permessi straordinari previsti dagli artt. 23 e 24 (congedi parentali) e dall'art. 25 (permessi retribuiti ex Legge 5 febbraio 1992, n. 104) del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, secondo modalità che l'amministrazione comunicherà con separata nota;

6) i piani di servizio redatti dai Responsabili delle Strutture per il periodo 6 - 30 aprile, dovranno indicare, riducendoli all'indispensabile e organizzandoli secondo criteri di rotazione, i nominativi di coloro che sono autorizzati a erogare in presenza, nelle sedi, la prestazione indifferibile non eseguibile a distanza;

7) tenuto conto della difficile situazione economica che coinvolge le famiglie, sono sospese per i mesi di aprile e maggio 2020 le trattenute in busta paga per debiti orari e malattie che non siano già state comunicate ai dipendenti;

8) sono confermate le ulteriori disposizioni già approvate con D.D. 354 del 12 marzo 2020.

Firenze, 26 marzo 2020

F.to il Direttore Generale
Dott.ssa Beatrice Sassi